



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 229

DEL 12 maggio 2021

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, confermato dal comma 7 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Rilevato che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono, per quanto qui interessa, sinteticamente riportate.

1) A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato.

2) L'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:

- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;

- a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, di un importo su base annua pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie di tale contratto in servizio alla data del 31.12.2015.

3) In aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:

- dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 relativi all'anno 2017;
- in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;
- delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000, con i vincoli di destinazione indicati (Messi notificatori);
- eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti;
- degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 67, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, oltre il rateo di tredicesima.

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Visto l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”*.

Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 nel rispetto delle norme sopracitate.

Dato atto che:

la quantificazione delle risorse per l'anno 2021, è effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal nuovo CCNL 2016/2018 ed in particolare:

a) sono state riportate le risorse stabili di cui indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, pari ad € 187.826,86 (€ 189.563,68 - € 1.736,82 relativo alla decurtazione storicizzata nel quadriennio 2011/2014 e consolidata in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013);

b) le stesse sono state incrementate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a), b):

- di un importo su base annua pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie di tale contratto in servizio alla data del 31.12.2015, pari ad € 4.992,00.
- dell' importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono state calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (01/01/2016, 01/01/2017 e 01/04/2018) per un importo pari a € 2.281,32;

Rilevato che alle somme succitate si aggiungono, nell'anno 2021, i seguenti ulteriori incrementi di parte stabile:

- lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) non più corrisposta al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di tredicesima mensilità - Euro 1.799,14 (RIA consolidata fondo 2020 = € 1.130.72 + cessati 2019: € 668,72).

c) sono state inserite le risorse variabili, così come previsto rispettivamente dall' art. 67 CCNL 2016/2018, comma 3 lett. e) e dall'art. 68 comma 1, ultimo periodo:

- dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; tale importo, che confluisce nel Fondo dell'anno successivo è pari ad € 11.478,12;
- delle somme non utilizzate nel fondo 2020 per valutazioni negative dei dipendenti: € 91,23;
- le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, pari ad € 28.000,00 (tutte escluse dal tetto del fondo), oltre ad € 600,00 relative al recupero evasione Ici (incluse nel tetto del fonodo);
- dell'importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 67, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, oltre il rateo di tredicesima, relativo a due cessazioni avvenute nell'anno 2020, pari ad € 344,32;
- somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/97 (contributi da utenza esterna), per celebrazioni matrimoni in giorni non lavorativi nella sede decentrata istituita, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a) del CCNL 2016/2018, pari ad € 300,00;
- le risorse disciplinate dall'art. art. 68 comma 4 del CCNL 2016/2018, da definire in sede di contrattazione sulla base della deliberazione della Giunta Comunale relativa alle linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2021, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, quantificate nella misura massima in € 15.224,85.

Dato atto che tra le risorse che vengono rese disponibili sulla base di specifiche previsioni di legge rientrano gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.LGS 50/2016 e gli incentivi relativi al recupero dell'evasione dei tributi comunali, reintrodotti con l'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, entrambi, che possono essere riconosciuti a determinato personale sulla base di criteri definiti da apposito regolamento.

I suddetti, secondo quanto da ultimo sostenuto dalla Corte Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2018 e della legge stessa 145/2018, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017.

VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Premesso che gli incrementi:

- per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018;
- per economie sul fondo per lavoro straordinario dell'anno precedente, ex art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018 e art. 68, comma 1 e art. 17, comma 5 CCNL 1999;
- per somme ex art. 67 commi 1 e 2, non utilizzate nell'esercizio precedente, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del CCNL 21.05.2018;
- per specifiche disposizioni di legge, ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018,

incidenti sul totale del fondo de quo per Euro 39.569,35 sono esclusi dal computo del limite di cui

all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa o consolidato orientamento della Corte dei Conti.

Rilevato che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni.

Considerato che:

- il limite delle risorse da attribuire alla contrattazione decentrata per il corrente anno permane quello fissato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ovvero l'importo per il trattamento accessorio complessivamente destinato al personale nell'anno 2016;
- l'innovazione normativa di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019, esprime chiaramente la volontà del legislatore di introdurre nell'ordinamento uno strumento che consenta agli enti locali di incrementare le assunzioni e la dotazione organica rispetto alla rigida logica del turn-over, e conseguentemente la possibilità di adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 allo scopo di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;

di fatto, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (con deliberazione n. 95/2020), la rigidità del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, da rispettare per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali, viene così mitigata dalla possibilità di adeguare il medesimo limite al valore medio pro-capite del fondo e consentire così una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resti invariata rispetto al valore medio riferito al 31/12/2018. In ogni caso, dall'esame del D.M. 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni del D.L. n. 34/2019, si evince come resti comunque irriducibile il limite dell'ammontare del salario accessorio relativo all'annualità economica 2016, allorquando nelle premesse del suddetto D.M. si legge che "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018".

Rilevato che si è proceduto al computo dell'adeguamento del limite in esame sulla base del parere della Ragioneria di Stato n. 12454/15.01.2021 ed in particolare:

- al calcolo del valore medio procapite del salario accessorio complessivo del personale dell'anno 2018, rappresentato dalla somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente (al netto delle risorse non soggette al limite), budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario);
- al calcolo del personale in servizio al 31.12.2018 raffrontato con quello 2021 (comprensivo delle assunzioni previste).

Da tali conteggi si evince che l'adeguamento è pari ad € 12.068,48.

Rilevato che la parte stabile del fondo potrà essere incrementata con deliberazione della Giunta comunale relativa alle linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2021, in relazione all'ipotesi di aumento della dotazione organica conseguente all'applicazione del citato art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, in esecuzione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023, annualità 2021, evidenziando che tale importo sarà comunque definito in via presuntiva, essendo ricollegato a un incremento dotazionale la cui consistenza effettiva sarà oggetto di verifica al termine dell'esercizio.

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2021 - parte stabile - ammonta ad **Euro 196.899,00**, oltre all' importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi del citato art. 67, comma 5, lett. a)

UTILIZZO VINCOLATO

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1. Euro 98.578,00 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
2. Euro 27.000,00 per indennità di comparto (quota a carico fondo).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2021, nel quale tra le spese di personale sono comprese le suddette risorse.

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2021 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa".

Ritenuto, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad **253.255,52**, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2021", allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Evidenziato, altresì, che, per effetto dell'utilizzo vincolato delle voci relative a progressioni economiche e comparto, risultano disponibili per la contrattazione integrativa **Euro 127.677,52**, dando atto che l'implementazione della parte variabile, per le risorse disciplinate dall' art. 68 comma 4 del CCNL 2016/2018, relative all'eventuale integrazione, sulla base della contrattazione, della componente variabile sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la dirigenza, rimane da definire da parte della Giunta Comunale con l'approvazione delle linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa.

Dato atto inoltre che, nelle more del nuovo contratto collettivo nazionale, rimane in vigore il CCI normativo triennale del 27.12.2018.

Considerato che il presente atto verrà trasmesso al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 21.05.2018.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testo vigente).

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore Affari Generali in virtù del Decreto Sindacale n. 13 del 31/12/2020.

DETERMINA

Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato.

Di costituire, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2021, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e così riepilogato:

RISORSE STABILI	€ 196.899,00
RISORSE VARIABILI soggette a limite	€ 16.787,17
TOTALE risorse disponibili ai fini confronto tetto 2016	€ 206.413,17
TOTALE risorse non soggette a limite (stabili e variabili)	€ 39.569,35
TOTALE FONDO	€ 253.255,52

Di rilevare che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

- 1. Euro 98.578,00 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
- 2. Euro 27.000,00 per indennità di comparto (quota a carico fondo).

Di rilevare pertanto che risultano presuntivamente disponibili per la contrattazione integrativa **Euro Euro 127.677,52**.

Di dare atto inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 27.12.2018.

Di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo di complessivi **253.255,52** trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 ed afferenti la spesa del personale.

Di fare riserva di quantificare in via definitiva il totale delle risorse accessorie per il personale dipendente previa acquisizione da parte della giunta comunale successiva delle linee di indirizzo per la stipulazione del contratto collettivo decentrato integrativo per la parte economica 20201, eventualmente integrata dalle:

- risorse disciplinate dall'art. 67, comma 3, lettera c) e art. 68 comma 4 del CCNL 2016/2018 relative, rispettivamente, a disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge all'eventuale integrazione, sulla base della contrattazione, della componente variabile sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- risorse in parte stabile, che potranno essere incrementate, ai sensi dell'art. 67, comma 5 lett. a), con apposita deliberazione della Giunta comunale, in relazione all'ipotesi di aumento della dotazione organica, conseguente all'applicazione dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., in esecuzione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023, annualità 2021, evidenziando che tale importo sarà comunque definito in via presuntiva, essendo ricollegato a un incremento dotazionale la cui consistenza effettiva sarà oggetto di verifica al termine dell'esercizio, entrambe nel rispetto dei vincoli in materia di contenimento delle spesa.

Di trasmettere il presente atto al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 18.05.2018, al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.

Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Stefania Guiffre, Responsabile del Settore Affari Generali.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Estremi Contabili

Accertamento

Prenotazione Impegno

Impegno

- ◆ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le regole di finanza pubblica

Pianezza, 12 maggio 2021

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
FAVARATO Rag. Luca**

*Istruttore della determina: GUIFFRE STEFANIA
Proposta di determina n° 43 del 12/04/2021*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 21 maggio 2021

Pianezza, lì 21 maggio 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MORRA Paolo